

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (convenzione di Roma)

SINTESI DI:

[Convenzione 80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980](#)

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE?

La convenzione stabilisce norme uniformi in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nell'UE.

PUNTI CHIAVE

La convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stata aperta alla firma dei nove Stati all'epoca membri della Comunità economica europea (CEE), oggi UE, il 19 giugno 1980 a Roma. È entrata in vigore l'1° aprile 1991. In seguito, tutti i nuovi Stati membri della CEE hanno firmato tale convenzione. Parallelamente all'adesione alla convenzione da parte di Austria, Finlandia e Svezia, è stata elaborata una versione codificata della convenzione, pubblicata nel 1998 nella Gazzetta ufficiale. Una nuova versione codificata è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale nel 2005, in esito alla firma della convenzione sull'adesione dei 10 nuovi stati alla convenzione (di Roma).

La convenzione è stata sostituita, tra tutti i paesi dell'UE ad eccezione della Danimarca, dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla [legge applicabile alle obbligazioni contrattuali](#) (regolamento Roma I). La Convenzione di Roma continua ad applicarsi alla Danimarca. Essa continua ad applicarsi alle obbligazioni contrattuali concluse prima dell'entrata in vigore del regolamento Roma I.

Le disposizioni della convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni di conflitto di leggi nazionali — anche nei casi in cui la disposizione di legge in causa è quella di un paese non contraente — ad esclusione:

- delle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche;
- delle obbligazioni contrattuali relative a testamenti e successioni, regimi matrimoniali ed altri rapporti familiari;
- delle obbligazioni relative a strumenti negoziabili (cambiali, assegni, vaglia cambiari, ecc.);

- delle convenzioni d'arbitrato e d'elezione del foro competente (scelta di un tribunale);
- delle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche;
- della questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire (e, analogamente, della questione di stabilire se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi l'intera organizzazione);
- delle questioni relative alla costituzione ed organizzazione di trust;
- della prova e della procedura;
- dei contratti d'assicurazione per la copertura di rischi nei territori degli Stati membri (esclusi i contratti di riassicurazione).

Le parti firmatarie di un accordo possono scegliere la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte di esso, nonché il tribunale competente in caso di litigio. Le parti possono convenire in qualsiasi momento di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza (**principio della libertà di scelta**).

Nella misura in cui le parti non hanno scelto esplicitamente la legge che si applica al contratto, il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto, ad esempio secondo il luogo di residenza abituale o sede dell'amministrazione centrale della parte che deve fornire la prestazione; la sede, o la sede principale dell'attività economica della parte ovvero altra sede della parte che fornisce la prestazione).

Tuttavia:

- quando il contratto ha per oggetto un **bene immobile**, si presume che la legge applicabile sia quella del paese in cui è situato l'immobile;
- per i contratti di **trasporto di merci**, la legge applicabile è quella del luogo di carico o scarico, o della sede principale del vettore.

Per garantire un'adeguata protezione dei diritti dei consumatori, la fornitura di beni mobili materiali o di servizi ad una persona fisica beneficia dell'applicazione di condizioni adeguate, in conformità con il principio della tutela della parte debole. Tali tipi di contratto sono regolati dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza, tranne quando le parti decidono diversamente. In nessun caso la scelta della legge può svantaggiare il consumatore o privarlo della protezione di leggi più favorevoli nel suo paese di residenza. Tali disposizioni non si applicano né ai contratti di trasporto né a quelli di fornitura di servizi in un paese diverso da quello in cui risiede il consumatore.

Al contratto di lavoro si applicano le seguenti disposizioni:

- la legge del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro;

- la legge del paese in cui si trova la sede che ha proceduto all'assunzione del lavoratore;
- la legge del paese con il quale il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto.

La scelta ad opera delle parti di un'altra legge applicabile non vale a privare il lavoratore della protezione assicurategli dalle norme che regolerebbero il contratto in mancanza di tale scelta.

DA QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE?

È in vigore dal 1° gennaio 1991.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione [80/934/CEE](#) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. [593/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 593/2008 sono state integrate nel testo originale. La presente [versione consolidata](#) ha esclusivamente valore documentale.

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Versione consolidata) — [Primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 1980 \(Versione consolidata\) — Secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia una competenza per l'interpretazione della convenzione del 1980](#) (Versione consolidata) (GU C 334 del 30.12.2005, pag. 1).

[Convenzione relativa all'adesione](#) della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10).

Convenzione [92/529/CEE](#) relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 119 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1).